

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 20 maggio 2013)

Relatore di maggioranza: GINO TRAVERSINI

Relatore di minoranza: FRANCESCO MASSI

sulla proposta di legge n. 281

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 10 gennaio 2013

ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI
DI CASTEL COLONNA, MONTERADO E RIPE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2,
COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10
"NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E
DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE"

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 18 marzo 2013)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 18 marzo 2013 esaminato il testo della proposta di legge n. 281 avente ad oggetto "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 'Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella regione Marche'" già esaminato in sede referente dalla prima Commissione nella seduta dell'11 marzo 2013

esprime parere favorevole.

La Commissione inoltre invita la Commissione referente ad apportare la seguente modifica:

"Al comma 1 dell'articolo 4 bis è aggiunta la seguente lettera:

'c) è sostenuto in via prioritaria, qualora la Regione dia attuazione alla verticalizzazione del patto di stabilità regionale, mediante cessione di quota del medesimo patto di stabilità".

Il Presidente della Commissione
Dino Latini

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 22 marzo 2013)

Il Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 22 marzo 2013 ha esaminato la proposta di legge n. 281 avente ad oggetto "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 'Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella regione Marche'";

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Maurizio Mangialardi;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

Il Presidente
Fabrizio Giuliani

Testo proposto**Art. 1**
(Istituzione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito nella provincia di Ancona, mediante fusione dei Comuni contermini di Castel Colonna, Monterado e Ripe, un unico Comune denominato Castel Colonna-Monterado-Ripe.

2. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe.

Art. 2
(Partecipazione e decentramento)

1. Lo statuto del nuovo Comune assicura alle comunità di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2. Lo statuto del nuovo Comune può prevedere altresì l'istituzione di municipi nei territori delle comunità d'origine.

3. Lo statuto e il regolamento del nuovo Comune disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi di cui al comma 2 e possono prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

Art. 3
(Trasferimento di funzioni
e successione nei rapporti)

1. Le funzioni regionali già conferite ai Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe sono trasferite al Comune di nuova istituzione.

2. Il nuovo Comune subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai Comuni oggetto della fusione e in particolare:

- a) i beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe sono trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del Comune di nuova istituzione;
- b) il personale dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

3. Il trasferimento del personale di cui al comma 2, lettera b), è effettuato nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ap-

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Istituzione)

1. A decorrere dal ~~1° gennaio 2014~~ **20 febbraio 2014** è istituito nella provincia di Ancona, mediante fusione dei Comuni contermini di Castel Colonna, Monterado e Ripe, un unico Comune denominato Castel Colonna-Monterado-Ripe.

2. *Identico*

Art. 2
(Partecipazione e decentramento)

Identico

Art. 3
(Trasferimento di funzioni
e successione nei rapporti)

Identico

partenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria per il 1990).

Art. 4
(Contributi regionali)

1. La Regione assegna al Comune di nuova istituzione un contributo annuale per la durata di dieci anni, determinato sulla base dei criteri di riparto previsti dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), nei limiti degli stanziamenti disposti con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 4
(Contributi regionali)

1. La Regione assegna al Comune di nuova istituzione, per dieci anni a decorrere dal 2014, un contributo annuale, fissato per i primi due anni in euro 280.000,00. Per gli anni successivi, l'entità del contributo è stabilita con legge finanziaria regionale.

2. I contributi indicati al comma 1 sono erogati e rendicontati secondo modalità e criteri determinati dalla Giunta regionale.

Art. 4 bis
(Riconoscimento di priorità per il nuovo Comune)

1. Il nuovo Comune, per dieci anni a decorrere dalla data di costituzione:

- a) ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali;
- b) è equiparato ad una Unione dei Comuni o ai Comuni associati ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati alle forme associative dei Comuni;
- c) è sostenuto in via prioritaria, qualora la Regione dia attuazione alla verticalizzazione del patto di stabilità regionale, mediante cessione di quota del medesimo patto di stabilità.

Art. 4 ter
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzato, per gli anni 2014 e 2015, un contributo pari a euro 280.000,00.

2. La copertura finanziaria delle spese autorizzate al comma 1 è garantita dalla proiezione pluriennale dell'UPB 10607 del bilancio pluriennale 2013-2015, approvato con legge regionale 27 dicembre 2012, n. 46.

3. Per gli otto anni successivi l'entità del contributo è stabilita dalla legge finanziaria regionale, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 10607 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014 e 2015 a carico del capitolo che la Giunta regionale è

Art. 5*(Norme transitorie e finali)*

1. Alla data di cui all'articolo 1, comma 1, i Comuni oggetto della fusione sono estinti e i rispettivi organi di governo e di revisione contabile decadono.

2. Fino all'insediamento degli organi del nuovo Comune a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo sono esercitate da un commissario governativo, nominato per tutti gli adempimenti necessari ai sensi della normativa statale vigente. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo Comune, le relative funzioni sono svolte dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Ripe alla data dell'estinzione.

3. I Sindaci dei Comuni oggetto della fusione entro il 31 dicembre 2013, d'intesa fra loro, adottano provvedimenti utili a consentire il pieno funzionamento dell'organizzazione del nuovo Comune dalla data di istituzione, in modo da garantire la tutela degli interessi primari dei cittadini e la continuità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi. Per quanto non disposto nell'intesa o in sua assenza, provvede il commissario di cui al comma 2.

4. Se non disposto diversamente nell'intesa di cui al comma 3, la sede provvisoria del nuovo Comune è individuata nel Comune di Ripe.

5. Fino alla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici approvati dal Comune di nuova istituzione, restano in vigore gli strumenti urbanistici dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe con riferimento agli ambiti territoriali d'origine dei Comuni che li hanno approvati.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Comune di nuova istituzione, per le funzioni e i servizi a esso spettanti continuano ad applicarsi, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi Comuni.

Art. 6*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

autorizzata a istituire ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).

Art. 5*(Norme transitorie e finali)*

1. *Identico*

2. *Identico*

3. *Identico*

3 bis. Al fine di agevolare e ottimizzare il procedimento di fusione, i Sindaci dei Comuni interessati si costituiscono in comitato, con compiti consultivi e propositivi nei confronti del commissario di cui al comma 2.

4. *Identico*

5. *Identico*

6. *Identico*

Art. 6*(Dichiarazione d'urgenza)*

Identico